

**BOZZE DI STAMPA**

**19 ottobre 2023**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XIX LEGISLATURA**

**Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti (674-A)**

## **EMENDAMENTI**

### **Art. 1**

#### **1.4**

**TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI**

*Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF."».*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di offerta fuori sede»*

---

### 1.0.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Osservatorio sulle operazioni di auto-collocamento da parte degli emittenti)*

1. Al fine di verificare il pieno rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di tutela del risparmio, con particolare riferimento a quanto previsto dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, o successive modificazioni, è istituito presso la Consob l'Osservatorio sulle operazioni di auto-collocamento da parte degli emittenti. Con regolamento della Consob sono disciplinati la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.».

---

### **Art. 3**

### 3.0.2

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

1. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: "6-bis. Nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 2477, comma 2, c.c., è obbligatoria la nomina di un organo di controllo anche monocratico. L'obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti previsti all'articolo 2477, comma 2, lettera c), c.c. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma dell'articolo 2477 c.c. deve provvedere,

entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 c.c. anche se la società è priva di organo di controllo"».

---

## **Art. 4**

### **4.1**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 102, comma 4, dopo le parole: "non quotati" sono inserite le seguenti: "o non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione";».*

---

### **4.4**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) all'articolo 125-bis, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2366, comma secondo, ultimo periodo, del codice civile, l'avviso di convocazione delle assemblee delle società italiane che hanno azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione è diffuso al mercato avvalendosi di un servizio di diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob, o inviandolo ad almeno tre agenzie di stampa di cui due con diffusione nazionale. Esso è contestualmente pubblicato sul sito internet dell'emittente e su quello della società di gestione del sistema multilaterale di negoziazione."».*

---

### **4.7**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

*Al comma 3, prima della lettera a), premettere la seguente: «0a) all'articolo 2325-bis, il primo comma è sostituito con il seguente: "Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del ca-*

pitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, nonché quelle con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante."»

---

#### **4.9**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

*Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 2325-ter», sostituire il primo comma con il seguente:*

«Ai fini di cui all'articolo 2325-bis, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

1) più di cinquecento azionisti, diversi dai soci di controllo, i quali detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento;

2) superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-bis, primo comma.».

---

#### **4.10**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

*Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 2325-ter», apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Emittenti diffusi»;

2) *al primo comma, sostituire le parole:* «mercati regolamentati italiani» *con le seguenti:* «mercati regolamentati e non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione»;

3) *al quinto comma, sostituire le parole:* «dalle azioni o dagli strumenti finanziari» *con le seguenti:* «dalle azioni o dai valori mobiliari»;

4) *al sesto comma, sopprimere le seguenti parole:* «strumenti finanziari».

*Conseguentemente, al comma 3, sopprimere la lettera c).*

---

#### 4.13

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

*Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 2325-ter», terzo comma, numero 2), dopo la parola: «liquidatorio», sopprimere le seguenti: «o in continuità indiretta».*

---

#### 4.14

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

*Al comma 3, dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

«b-bis) all'articolo 2368, secondo comma, secondo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter".

b-ter) all'articolo 2369, primo comma, secondo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter";

b-quater) all'articolo 2377, terzo comma, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter, il due virgola cinque per cento nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";».

---

#### 4.200 (già 4.15)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

*Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

«c-bis) all'articolo 2437, quarto comma, dopo le parole: "che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono inserite le seguenti: «e in quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

c-ter) all'articolo 2497-quater, primo comma, lettera c), dopo le parole: "società con azioni quotate in mercati regolamentati" sono inserite le seguenti: "o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";».

---

#### 4.16

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 838-bis, comma 1, del codice di procedura civile, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter del codice civile".».*

---

### Art. 7

#### 7.0.200 (già 8.0.1)

TURCO, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 7-bis

*(Trattamento economico degli amministratori)*

1. Il complessivo trattamento economico che gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nelle società quotate e in quelle a partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevono a carico della finanza pubblica, è stabilito dall'assemblea societaria cui prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali.».

---

## **Art. 9**

### **9.1**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) all'articolo 66-bis, il comma 2 è abrogato;».*

---

## **Art. 10**

### **10.1**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

*Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 93-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera d) è soppressa.».*

---

## **Art. 11**

### **11.1**

TURCO, CROATTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **11.2**

SIRONI, TURCO, CROATTI

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*«1-bis. Le società che presentano strutture con azioni a voto plurimo le cui azioni sono negoziate o che devono essere negoziate in un mercato di*

crescita per le PMI mettono a disposizione del pubblico informazioni dettagliate sui seguenti elementi:

a) la struttura del capitale, compresi i titoli che non sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI di uno Stato membro, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ciascuna categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi a tale categoria e la percentuale del capitale sociale totale e dei diritti di voto totali che tale categoria rappresenta;

b) eventuali restrizioni al trasferimento di titoli, compresi eventuali accordi tra azionisti noti alla società che potrebbero comportare restrizioni al trasferimento di titoli;

c) l'identità dei possessori di qualsiasi titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di tali diritti;

d) eventuali restrizioni ai diritti di voto, compresi eventuali accordi tra azionisti noti alla società che potrebbero comportare restrizioni ai diritti di voto;

e) l'identità degli azionisti che detengono azioni a voto plurimo e della persona fisica o giuridica autorizzata a esercitare i diritti di voto per conto di tali azionisti, se del caso.

1-ter. Se i possessori di azioni a voto plurimo o le persone autorizzate a esercitare i diritti di voto per loro conto o i possessori di titoli che conferiscono diritti speciali di controllo sono persone fisiche, la comunicazione della loro identità richiede soltanto l'indicazione dei nomi.»

---

## Art. 12

### 12.1

TURCO, CROATTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

## 12.2

LOSACCO, TAJANI

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'articolo 125-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-*bis* Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale pari almeno allo 0,01 per cento delle azioni, per un controvalore non inferiore a euro 100.000, da calcolarsi con riferimento al prezzo ufficiale registrato alla fine della giornata di negoziazione dei relativi titoli alla data di legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ai sensi dell'articolo 83-*sexies*.

4-*ter*. L'adozione della misura di cui al comma 4-*bis* non dà luogo a diritto di recesso dei soci."».

---

## 12.3

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'articolo 125-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-*bis* Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare e di formulare proposte di delibera sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale, per un controvalore non inferiore a euro 10.000, da calcolarsi con riferimento al prezzo ufficiale registrato alla fine della giornata di negoziazione dei relativi titoli alla data di legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ai sensi dell'articolo 83-*sexies*.

4-*ter*. L'adozione della misura di cui al comma 4-*bis* non dà luogo a diritto di recesso dei soci."».

---

## 12.4

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'articolo 125-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-*bis* Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale pari almeno allo 0,01 per cento delle azioni.

4-*ter*. L'adozione della misura di cui al comma 4-*bis* non dà luogo a diritto di recesso dei soci."».

---

## 12.5

LOSACCO, TAJANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», sostituire il primo comma con il seguente:*

«1. Salvo che lo Statuto disponga diversamente, nell'avviso di convocazione può essere previsto che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-*undecies*. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies*, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4.»

---

## 12.7

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», primo comma, sostituire le parole: «Lo statuto può prevedere» con le seguenti: «Salvo che sia escluso dallo statuto, nell'avviso di convocazione può essere previsto».*

*Conseguentemente,*

- *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-*bis* con riferimento alle richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, coloro che hanno diritto al voto possono

presentare proposte di delibera sulle materie già all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Ogni proposta di deliberazione deve essere motivata e presentata con le modalità previste dall'art. 126-*bis*, comma 1, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione. Le proposte di delibera che risultino complete e pertinenti alle materie da trattare sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine.»;

- *al comma 3, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «dell'assemblea» aggiungere le seguenti parole: «e le domande devono pervenire alla società entro la data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2» e al secondo periodo, sostituire le parole: «le risposte alle domande pervenute.» con le seguenti: «con le modalità previste dall'articolo 127-ter, commi 1-bis e 2, le risposte alle domande pervenute dai soggetti legittimati.».*

---

## 12.8

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», al comma 1, sostituire le parole: «Lo statuto può prevedere che» con le seguenti: «Salvo che lo statuto disponga diversamente, nell'avviso di convocazione può essere previsto che».*

---

## 12.9

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*«3-bis. I soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono, in ogni caso, chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, che l'intervento di voto in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano in forma collegiale.».*

---

## **12.10**

CASTIELLO, CROATTI, TURCO

*Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*«3-bis. Alle società cooperative non si applica l'articolo 135-undecies.»*

---

## **Art. 12-bis**

**12-bis.200 [già 12.0.100 (testo 2)/1]**

TAJANI, LOSACCO

*Sopprimere il comma 1*

---

**12-bis.201 [già 12.0.100 (testo 2)/2]**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», sopprimere il comma 1.*

---

**12-bis.202 [già 12.0.100 (testo 2)/3]**

TAJANI, LOSACCO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1»:*

*1) sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 147-ter.1, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione, garantendo modalità che ne assicurino una formazione e una presentazione trasparente.»*

*2) sopprimere i commi 2, 3 e 4;*

*b) Sopprimere il comma 3.*

---

**12-bis.203 [già 12.0.100 (testo 2)/4]**

TURCO, CROATTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) almeno la metà dei candidati della lista sono scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi.»;*

2) *dopo il comma 2, inserire, il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 147-ter.1, comma 1, lettera b-bis), come introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il computo degli anni consecutivi o degli esercizi consecutivi si effettua a partire con la medesima decorrenza.»*

---

**12-bis.204 [già 12.0.100 (testo 2)/5]**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) lo Statuto può prevedere almeno la metà dei candidati della lista siano scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi.»*

---

**12-bis.205 [già 12.0.100 (testo 2)/6]**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», sopprimere il comma 2*

---

**12-bis.206 [già 12.0.100 (testo 2)/7]**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», sopprimere il comma 3*

---

**12-bis.207 [già 12.0.100 (testo 2)/8]**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, lo Statuto può prevedere che la medesima lista sia in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3.»*

---

**12-bis.208 [già 12.0.100 (testo 2)/9]**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, la medesima lista è in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3, e alle eventuali ulteriori disposizioni statutarie applicabili;»*

---

**12-bis.209 [già 12.0.100 (testo 2)/10]**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: «c-bis) la remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, codice civile, che siano tratti dalla lista presentata dall'organo amministrativo uscente, non può, in ogni caso, essere superiore a dieci volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società.»*

---

**12-bis.210 [già 12.0.100 (testo 2)/11]**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», sopprimere il comma 4.*

---

**12-bis.211 [già 12.0.100 (testo 2) /12]**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», dopo il comma 4, inserire, il seguente: «4-bis. Lo Statuto, previa sottoscrizione dei contratti collettivi dalle parti sociali, può prevedere la partecipazione di almeno un rappresentante dei lavoratori dipendenti nel consiglio di amministrazione, di comprovata professionalità e scelto tra esperti del settore.».*

---

**12-bis.212 [già 12.0.100 (testo 2) /13]**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4-bis. Le decisioni concernenti le spese che la società deve sostenere in relazione alle attività di formazione della lista di cui al presente articolo sono rimesse all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non possono essere delegate. In ogni caso il consiglio di amministrazione uscente, ove presenti una propria lista, si astiene dal ricorrere a mezzi o risorse dell'emittente per promuovere la raccolta di consensi sulla lista presentata dal medesimo consiglio e, comunque, non può avvalersi della sollecitazione di deleghe di cui all'articolo 138. La violazione di tale dovere costituisce giusta causa di revoca ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 del codice civile e grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2392 del codice civile.».*

---

**12-bis.213 [già 12.0.100 (testo 2) /14]**

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Sempre che lo statuto non disponga diversamente, la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, non può in ogni caso concorrere all'elezione dell'organo amministrativo e si considera come non presentata quando uno o più soci, purché singolarmente o congiuntamente titolari di una partecipazione pari o superiore al nove per cento del capitale, presentino una lista che contenga un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere.».

---

**12-bis.214 [già 12.0.100 (testo 2) /15]**

TURCO, CROATTI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo regolamento, la Consob individua altresì:*

a) le modalità per garantire il trasparente processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente e la documentabilità del medesimo, nel rispetto del principio di adeguatezza, che tenga conto anche dell'eventuale politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti adottata in adesione;

b) le modalità di partecipazione del comitato nomine, composto in maggioranza da amministratori indipendenti, al processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione.».

---

**12-bis.215 [già 12.0.100 (testo 2)/16]**

TURCO, CROATTI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 148-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fermo restando quanto già previsto dal Regolamento Consob di cui al comma 1, i componenti degli organi di amministrazione delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, non possono, in ogni caso, ricoprire più di tre incarichi contempora-

neamente in società quotate o in società di più rilevanti dimensioni. Con riferimento ai componenti degli organi di controllo, i medesimi non possono ricoprire più di tre incarichi contemporaneamente e non può essere superato il limite dei tre mandati."»

---

**12-bis.216 [già 12.0.100 (testo 2)/17]**

TAJANI, LOSACCO

*Sopprimere il comma 3.*

---

**Art. 13**

**13.1**

TURCO, CROATTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 13**

*(Disposizioni in materia di voto maggiorato)*

1. All'articolo 2351 del codice civile, il quarto comma è sostituito dal seguente: "Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di cinque voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a quarantotto mesi a decorrere dalla data di annotazione nel libro sociale o di iscrizione nel registro delle imprese. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 2449.".

2. Le modalità attuative del presente articolo sono disciplinate con regolamento della Consob, assicurando il coordinamento con l'articolo 127-*quinquies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»

---

### 13.2

TAJANI, LOSACCO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, premettere il seguente:* «01. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Lo statuto può prevedere che il numero massimo di voti sia definito anche in rapporto al capitale sociale."»;

*b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* «1-bis. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo statuto può altresì prevedere limiti alla cessione delle azioni con diritto di voto plurimo e che il suddetto diritto possa decadere decorso un determinato periodo di tempo."».

---

### 13.3

SIRONI, TURCO, CROATTI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso i diritti di voto potenziati non possono essere utilizzati per bloccare l'adozione di decisioni da parte dell'assemblea generale degli azionisti volte a prevenire, ridurre o eliminare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente connessi alle attività della società."».

---

### 13.4

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 2449."».

---

### **13.5**

TURCO, CROATTI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 127-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».*

---

### **13.7**

TAJANI, LOSACCO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 106, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora il superamento della partecipazione di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, e 3, lettera b), avvenga anche tramite l'acquisto di azioni a voto plurimo, l'offerta è promossa a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di azioni a voto plurimo."».*

---

### **13.11**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo statuto può altresì prevedere che, qualora l'assemblea non deliberi diversamente, il diritto di voto plurimo possa decadere decorso un determinato periodo di tempo."».*

---

## **Art. 13-bis**

### **13-bis.200**

PATUANELLI, TURCO, CROATTI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 127-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Nelle società italiane quotate in mercati regolamen-*

tati, anche se lo statuto non lo prevede, sono attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4. Lo Statuto può, tuttavia, escludere l'applicazione del precedente periodo.»

---

### **13-bis.201**

PAROLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La Consob può, anche in via generale, richiedere agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico e informazioni in merito all'esistenza di un rapporto di concerto ai sensi dell'art. 101-bis, commi 4 e 4-bis. In caso di inottemperanza, la Consob provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente. La Consob altresì disciplina con regolamento i casi nei quali l'esistenza di concerto rappresenta un'informazione privilegiata ai sensi della disciplina sugli abusi di mercato."»

---

## **Art. 15**

### **15.2**

MISIANI, TAJANI, LOSACCO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:* «1) al comma 6, dopo le parole: "da quello degli altri comparti" sono inserite le seguenti "; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con

il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi."»;

b) *al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) all'articolo 36, il comma 4, primo periodo, è sostituito dal seguente: "4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti."»;*

c) *al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis) all'articolo 57, comma 6-bis, terzo periodo, dopo le parole "SGR o enti", sono inserite le seguenti "società o associazioni professionali"».*

d) *dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le modifiche apportate agli articoli 35-bis comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura regolamentare emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzi i principi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme»;*

e) *al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti».*

---

## **Art. 16-bis**

### **16-bis.200**

TURCO, CROATTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

## **Art. 16-ter**

### **16-ter.200 (già 16.0.100/2)**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Al comma 1, sostituire le parole: «per la riforma organica della disciplina recata dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» con le seguenti: «per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».*

*Conseguentemente, alla Rubrica, sostituire le parole: «per la riforma organica del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» con le seguenti: «per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»*

---

### **16-ter.201 (già 16.0.100/3)**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo costituisce, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi tavoli con la partecipazione dei tecnici designati dall'Amministrazione finanziaria e di esperti in possesso di comprovata esperienza, alta formazione e competenze professionali nelle materie oggetto della delega. Ai componenti dei predetti tavoli, in ogni caso, non possono essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti, comunque denominati, a carico della finanza pubblica.»*

---

**16-ter.202 (già 16.0.100/5)**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) assicurare il giusto equilibrio tra competitività del mercato dei capitali italiano e tutela del risparmio, rafforzando la collaborazione tra i soggetti deputati a garantire la tutela dei risparmiatori e a prevenire le violazioni della normativa di riferimento;».*

---

**16-ter.203 (già 16.0.100/6)**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) implementare le misure volte ad assicurare l'effettivo conseguimento della trasparenza del mercato;»*

---

**16-ter.204 (già 16.0.100/9)**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «aumentare la competitività del mercato nazionale» aggiungere le seguenti: « in linea con l'obiettivo della realizzazione del *capital market union*, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica.»*

---

**16-ter.205 (già 16.0.100/11)**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «disciplinando in particolare le modalità per garantire:*

1) il trasparente processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente e la documentabilità del medesimo, nel rispetto del principio di adeguatezza, che tenga conto anche dell'eventuale politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti adottata in adesione;

2) la tutela sostanziale degli investitori e degli azionisti, anche attraverso disposizioni che regolino la formazione e la presentazione della lista del consiglio di amministrazione, prevedendo in particolare che almeno la metà

dei candidati della lista siano scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, che non possano essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi;»

---

**16-ter.206 (già 16.0.100/13)**

TAJANI, LOSACCO

*Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) semplificare la disciplina del governo societario, garantendo tutela delle minoranze e favorendo l'adozione delle regole nell'ambito degli statuti societari, al fine di regolamentare la vita interna della società nel rispetto del codice civile, e nell'ambito dei codici di autodisciplina al fine di definire i criteri per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo ed a individuare, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione;»

---

**16-ter.207 (già 16.0.100/14)**

TURCO, CROATTI

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «avuto riguardo altresì alla remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, codice civile, prevedendo che la stessa, non possa, in ogni caso, essere superiore a cinquanta volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società;»

---

**16-ter.208 (già 16.0.100/15)**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo altresì la partecipazione di almeno un rappresentante dei lavoratori dipendenti nel consiglio di amministrazione, di comprovata professionalità e scelto tra esperti del settore;»

---

**16-ter.209 (già 16.0.100/17)**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente: «h-bis) rafforzare la vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari, avuto riguardo in particolare alla tutela del risparmio, alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti e disposti, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi e di salvaguardia della trasparenza dei mercati;»*

---

**16-ter.210 (già 16.0.100/18)**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente: «i-bis) garantire la piena partecipazione agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate e delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, attraverso una revisione delle disposizioni relative agli incarichi dei componenti degli organi medesimi volta ad evitare la contemporanea appartenenza a più di tre organi di amministrazione e controllo;»*

---

**16-ter.211 (già 16.0.100/19)**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «provvedendo altresì a correggere eventuali disfunzioni riscontrate».*

---

**16-ter.212 (già 16.0.100/20)**

TAJANI, LOSACCO

*Sostituire il comma 3, con i seguenti:*

«3. Gli schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò risulti necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreti legislativi trasmessi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, cor-

redate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati, tenendo conto dei pareri ove approvati dalle Commissioni parlamentari. Qualora il termine per l'espressione dei pareri venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

*3-bis.* Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti che regolano le materie interessate dai decreti medesimi, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato.»

---

**16-ter.213 (già 16.0.100/21)**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.»

---

## **Art. 17**

### **17.1**

LOSACCO, TAJANI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alinea, dopo le parole: «28 dicembre 2005, n. 262,» aggiungere le seguenti: «alla fine del comma 6-bis, è aggiunto il seguente periodo: "L'ammissione del credito al passivo delle procedure concorsuali dei soggetti vigilati non interrompe la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni nei confronti dell'Autorità di vigilanza." e»;*

*b) sostituire il capoverso «6-ter», con il seguente: «6-ter. Al ricorrere dei presupposti di cui al comma 6-bis, chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità di cui al medesimo comma, può agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti di competenza dell'Autorità stessa. Salva l'azione di rivalsa, le Autorità stesse si surrogano ai componenti dei loro organi e ai loro dipendenti nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.»*

---

## **Art. 18**

### **18.1**

TURCO, SIRONI, CROATTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

## Art. 20

### 20.1 (testo 2)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 196-ter» apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Per le violazioni di sua competenza, la Consob, prima della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, comunica agli interessati i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato riscontrati nell'accertamento effettuato sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, gli interessati possono presentare impegni tali da far venire meno i profili di lesione comunicati. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni, anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, può, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, renderli obbligatori per gli interessati e pubblicare gli impegni assunti. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e preclude l'avvio del procedimento sanzionatorio.».

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. Gli interessati possono presentare impegni, per una sola volta, anche in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. In tal caso, i termini per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio sono sospesi sino alla decisione di Consob sugli impegni proposti.».

c) *al comma 3, sostituire le parole:* «può d'ufficio riaprire» *con le seguenti:* «può comunque avviare o proseguire» *e sopprimere la lettera a);*

d) *al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «, nonché gli uffici interni a tal fine competenti. A tal fine, il provvedimento generale dovrà anche disciplinare le modalità e i presupposti in presenza dei quali Consob potrà sottoporre agli interessati modifiche agli impegni per poterli rendere vincolanti.»;

e) *dopo il capoverso «Art. 196-ter», inserire il seguente:* «Art. 196-*quater*. - (Procedura di transazione) - 1. Nella comunicazione di cui al primo periodo dell'art. 196-*ter*, ovvero in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, Consob può fissare un termine entro il quale gli interessati possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista dell'eventuale presentazione di proposte di transazione.

2. Consob informa le parti che partecipano a discussioni di transazione circa:

a) gli addebiti che intende muovere nei loro confronti;

b) gli elementi probatori utilizzati per stabilire gli addebiti che intende muovere;

c) versioni non riservate di qualsiasi specifico documento accessibile, elencato nel fascicolo in quel momento;

d) la stima delle possibili sanzioni.

3. Tali informazioni sono riservate nei confronti di terzi salvo che l'Autorità ne abbia esplicitamente autorizzato la divulgazione.

4. In caso di esito favorevole di tali discussioni, Consob fissa un termine entro il quale gli interessati possono impegnarsi a seguire la procedura di transazione presentando proposte transattive che rispecchino i risultati delle discussioni svolte.

5. Consob può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni in vista di una transazione, anche rispetto a una o più parti specifiche, qualora ritenga che sia comunque compromessa l'efficacia della procedura. Consob non è obbligata a tener conto di proposte di transazione ricevute dopo la scadenza del termine di cui al precedente comma 3.

6. Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione delle proposte di transazione di cui al presente articolo, nonché gli uffici interni a tal fine competenti.»

---

## Art. 21

### 21.200

#### LOTITO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b), alle parole: «e all'educazione finanziaria» premettere le seguenti: «al risparmio e all'investimento,» e dopo le parole: «assicurativa e» inserire le seguenti: «alla pianificazione»;*

b) *alla lettera c):*

1) *al numero 2), capoverso «h-bis)», dopo le parole: «assicurativa e» inserire le seguenti: «pianificazione»;*

2) al numero 3), capoverso «1-bis», aggiungere in fine le seguenti parole: «e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari».

---

### **21.201**

LOTITO

Al comma 1, alla lettera b), alle parole: «e all'educazione finanziaria» premettere le seguenti: «al risparmio e all'investimento,» e dopo le parole: «assicurativa e» inserire le seguenti: «alla pianificazione».

---

### **21.202**

LOTITO

Al comma 1, alla lettera c):

1) al numero 2), capoverso «h-bis»), dopo le parole: «assicurativa e» inserire le seguenti: «pianificazione»;

2) al numero 3), capoverso «1-bis», aggiungere in fine le seguenti parole: «e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari».

---

### **21.203**

LOTITO

Al comma 2, lettera d), al capoverso «10-bis»:

a) dopo le parole: «fondi pensione» aggiungere le seguenti: «nonché con qualificati soggetti che già operano da tempo nell'ambito dell'educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi»;

b) dopo le parole: «assicurativa e» inserire le seguenti: «della pianificazione».

---